Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Sabato, 15 ottobre — Numero 243

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - REGIO DECRETO *25 settembre 1921, n.* 1359, *che reca norme riguardanti l'elettorato politico nei territori annessi al Regno.*

Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1359, *che reca norme riguardanti l'elettorato politico nei territori annessi al Regno.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA,

Veduti l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduto il testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495;

Veduto il testo unico della legge elettorale politica per le nuove provincie, approvato con R. decreto 18 novembre 1920, n. 1655;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1861;

Veduti il R. decreto 20 marzo 1921, n. 330 ed il decreto Presidenziale 18 aprile 1921;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, le elezioni dei deputati al Parlamento saranno compiute secondo le norme del testo unico della legge elettorale politica per le nuove provincie, approvato con R. decreto 18 novembre 1920, n. 1655, dai RR. decreti 30 dicembre 1920, n. 1861 e 20 marzo 1921, n. 330, nonchè del decreto Presidenziale 18 aprile 1921.

Alle disposizioni del testo unico predetto relative alla formazione delle liste elettorali sono sostituite le norme del presente decreto, che determina i limiti e le modalità con cui sono applicabili nelle nuove Provincie le disposizioni relative alla revisione delle liste elettorali politiche, contenute nel testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Con successivo decreto Reale sarà provveduto, in quanto necessario, al coordinamento in testo unico delle norme che regolano l'elettorato politico nelle nuove Provincie.

TITOLO I.

Delle condizioni per essere elettore

Art. 2.

Per essere elettore è necessario di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuto la naturalità per decreto Reale o prestato giuramento di fedeltà al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 3.

Sono elettori tutti i cittadini, che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste.

Art. 4.

I sottufficiali e soldati del R. esercito e della R. marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato.

Art. 5.

L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel Collegio elettorale, nelle cui liste trovasi inscritto.

Art. 6.

Sono escluse dal diritto di eleggere e dall'eleggibilità:

1° le persone che sono sotto curatela, in istato di interdizione od inabilitazione per infermità di mente;

2° le persone che sono ricoverate negli ospizi di carità o per titolo di povertà sono abitualmente a carico della carità o beneficenza pubblica;

3° le persone sulla cui sostanza è stato aperto il concorso, fino alla sua definizione; e tutti i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre 5 anni dalla data dichiarativa del fallimento, ovvero dalla data della sentenza in cui sono considerati falliti a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1913, n. 197, in quanto ad essi trovi applicazione;

4° le persone condannate ad una pena per crimine o per la contravvenzione di furto, d'infedeltà, di partecipazione a tali reati, di truffa, di ruffianesimo (paragrafi 460, 461, 463, 464, 512 Codice penale austriaco), per i reati previsti dai paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 della legge 12 ottobre 1914 (B. L. I., n. 275) e dal paragrafo 1 della legge 25 maggio 1883 (B. L. I., n. 78) o per le contravvenzioni previste dai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, penultimo alinea, della legge 24 maggio 1885 (B. L. I., n. 89).

Tale effetto della condanna non ha luogo in caso:

a) di condanna per i reati preveduti dai paragrafi 58, lettere *a*, *b*, *c*, 60, 61, 63, 64, 65, 66 Cod. pen. austr., dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1862 (B. L. I., n. 8 ex 1863) e dai corrispondenti articoli del Codice penale militare austriaco;

b) di condanne inflitte per un delitto di natura specificamente militare, in base a legge del cessato regime;

c) di amnistia.

L'incapacità dovrà cessare per i crimini elencati al paragrafo 6 nn. 5 a 10 della legge 15 novembre 1867 (B. L. I., n. 131) con l'espiazione della pena; per gli altri crimini dopo dieci anni dal giorno in cui fu scontata la pena, se la condanna fu di almeno cinque anni, e altrimenti dopo cinque anni; per gli altri reati elencati, dopo tre anni dal giorno in cui fu scontata la pena;

5° le persone condannate per oziosità, vagabondaggio o mendicità e che furono poste sotto sorveglianza di polizia od affidate ad una casa di lavori forzati, per il periodo di tre anni dopo cessata la sorveglianza di polizia o dopo dimesse dalla casa di lavori forzati;

6° le persone alle quali fu tolta dal giudizio la patria potestà sui loro figli, fino a tanto che questi si trovano sotto tutela di altri, in ogni caso però per tre anni dopo la disposizione giudiziale;

7° le persone condannate più di due volte a pene d'arresto per ubriachezza od alcoolismo, ovvero per crimine o delitto commesso in istato di ubriachezza, e ciò per la durata di tre anni dal compimento dell'ultima condanna.

Art. 7.

Oltre quanto è stabilito nell'articolo precedente e negli articoli 83, 87 e 95 del testo unico della legge elettorale politica per le nuove provincie, approvato con R. decreto 18 novembre 1920, numero 1655, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile, coloro i quali in forza delle leggi penali del Regno sono stati:

1° condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

2° condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

3° condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146, 147 del Codice penale del Regno d'Italia, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'art. 248 del detto Codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'art. 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai n. 1 e 2 dell'articolo 372 del Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'articolo 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione o ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

4° condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;

5° coloro che, a norma di quanto dispone l'art. 11 della legge 19 giugno 1913, n. 632, furono per due volte condannati per essere stati colti in istato di ubriachezza molesta e ripugnante ovvero per delitto commesso in istato di ubriachezza. Tale incapacità avrà la durata di 5 anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

TITOLO II.

Delle liste elettorali

Art. 8.

Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternità, il luogo e la data della nascita, e l'abitazione degli elettori quando l'abbiano nel Comune. Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sarà compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4.

Art. 9.

Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

Art. 10.

Sono inscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando abbiano compiuto o compiano entro il 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, l'età prescritta e risultino in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dal presente decreto, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune e vi hanno la residenza, quando non siano stati colpiti da perdita o sospensione del diritto elettorale.

In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalle liste di leva e da attestazioni rilasciate dal sindaco a sensi dell'art. 44.

Art. 11.

Nell'ottobre di ogni anno il sindaco, a mezzo dell'ufficio comunale, compila l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiano al 31 maggio dell'anno successivo il ventunesimo anno di età.

Nell'elenco sono compresi coloro, che hanno titolo all'iscrizione d'ufficio a norma dell'articolo precedente.

Art. 12.

Non più tardi del 1° novembre, per i pertinenti delle nuove Provincie è trasmesso a ciascuna Procura del Regno estratto dell'elenco indicato all'articolo precedente, comprendente coloro nei cui riguardi la Procura stessa è competente a tenere il registro penale a sensi delle disposizioni vigenti in materia nei territori annessi. La

Procura del Re unisce per ciascun individuo, compreso nell'estratto il certificato delle iscrizioni risultanti dal registro penale al nome della persona indicata.

Un estratto dell'elenco, di cui all'articolo precedente, comprendente i nati nel circondario dei vari tribunali delle vecchie provincie del Regno, è trasmesso al rispettivo presidente.

L'ufficiale addetto al casellario giudiziario unisce per ciascun individuo compreso nell'estratto il certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata, a norma dell'art. 624 del Codice di procedura penale e dell'art. 48 delle disposizioni regolamentarie pel casellario giudiziario, approvate con R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1178.

Gli estratti sono restituiti al Comune non più tardi del 15 dicembre.

Entro il 15 dicembre, gli istituti pubblici di beneficenza o di carità pubblica debbono spedire al Comune, cui appartengono, l'elenco degli individui che sono ricoverati nei rispettivi ospizi o che sono abitualmente a carico degli stessi.

Gli uffici autorizzati a rilasciare i passaporti per l'estero sono tenuti a trasmettere entro il 15 dicembre al Comune, cui appartengono, l'elenco di coloro ai quali è stato rilasciato il passaporto indicato nel penultimo comma dell'art. 20. Se dagli atti del Comune risulti che l'emigrato sia iscritto nelle liste elettorali di un altro Comune, il sindaco deve darne a questo notizia scritta.

Art. 13.

Il 1° dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo inscritti nelle liste, sono chiamati dal presente decreto all'esercizio del diritto elettorale. a domandare entro il 15 dello stesso mese la loro iscrizione.

Art. 14.

Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere inscritto nella lista elettorale di un Comune, deve in essa dichiarare:

1° la paternità, il luogo e la data della nascita;

2° l'abitazione. Se non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere inscritto.

Gli italiani non appartenenti al Regno e gli stranieri, che abbiano acquistato la cittadinanza, devono giustificare l'adempimento della condizione prescritta all'art. 2.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Il richiedente, che non sappia sottoscrivere, può fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che ne accertino l'identità, avanti al sindaco o ad altro impiegato da lui delegato o a notaio. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

Art. 15.

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

Il richiedente, che non sia nato nel Comune nella cui lista domanda di essere inscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.

Chi, trovandosi inscritto nel registro della popolazione stabile o nelle liste elettorali di un Comune diverso dal Comune, in cui ha trasferito da almeno sei mesi la propria residenza, vuol essere inscritto nelle liste elettorali di quest'ultimo, e chi, pur non avendovi la residenza, vuol essere inscritto nelle liste elettorali del Comune, dove ha la sede *principale* dei propri affari od interessi, deve presentare domanda firmata al sindaco di esso, unendovi la prova di aver rinunciato alla iscrizione nelle liste dell'altro Comune con dichiarazione firmata fatta al sindaco del Comune stesso.

Chi, trovandosi inscritto nelle liste elettorali di un Comune vuole rimanervi, malgrado abbia trasferito la propria residenza in altro Comune e sia in questo inscritto nel registro della popolazione stabile, deve unire alla domanda una conforme dichiarazione firmata, della quale il sindaco del Comune, nelle cui liste l'elettore vuole rimanere inscritto, dà immediata notizia al sindaco dell'altro Comune.

Le domande, di cui ai precedenti comma, possono da chi non sappia sottoscrivere, essere fatte nelle forme indicate nell'ultimo comma dell'art. 14 del presente decreto.

I documenti, le copie degli atti di nascita, che siano richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nell'ufficio comunale, che, all'atto della presentazione, ne rilascia ricevuta, con indicazione dei documenti allegati.

Art. 16.

È istituita in ogni Comune una Commissione per la revisione delle liste elettorali.

Essa è composta del sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei Comuni che hanno una popolazione inferiore a 30,000 abitanti e di sei negli altri.

Non possono contemporaneamente far parte della Commissione elettorale comunale e di quella provinciale, di cui all'art. 28, gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero, l'adottante e l'adottato. Nè la stessa persona può far parte della Commissione elettorale comunale e di quella provinciale.

I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale, nel mese di settembre, ottobre o novembre e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori politici del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati, o abbiano assolta almeno la terza classe di una scuola popolare dell'antica monarchia austro-ungarica o abbiano superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore nel Regno, o appartengano ad una delle seguenti categorie:

1° i membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere e d'arti, costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed industria; i presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;

2° i sopraintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati al insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori e rettori di detti istituti o scuole; i ministri dei culti;

3° coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle Università o degli istituti superiori del Regno, oppure conseguirono titoli equipollenti presso Università od istituti superiori della cessata monarchia austro-ungarica; i legali esercenti presso i tribunali e le Corti d'appello; i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale, secondo le prescrizioni vigenti nel Regno;

4° coloro che conseguirono il diploma di maturità, la licenza elementare, ginnasiale, tecnica, complementare, normale, liceale, professionale o magistrale; coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arte e mestieri, di belle arti, di musica e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato; coloro che conseguirono titoli equivalenti a quelli predetti presso istituti e scuole corrispondenti, nelle nuove Provincie;

5° i membri degli ordini equestri del Regno;

6° coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di deputati dietali, consiglieri provinciali o comunali; coloro che, in conformità delle leggi vigenti nel Regno, per un anno almeno esercitarono le funzioni di giudici conciliatori o vice-conciliatori, di vice-pretori di ufficiali giudiziari; coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di banche, casse di risparmio, società

anonime od in accomandita, cooperative di mutuo soccorso o mutuo credito legalmente costituite od amministratori di istituzioni pubbliche di beneficenza;

7° gli impiegati in attività di servizio, o collocati a riposo, con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei RR. Ordini equestri, delle Provincie, dei Comuni, dei fondi pubblici, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Camere di commercio ed industria, delle Accademie e dei corpi indicati al n. 1 del presente articolo, dei pubblici Istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali, che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

Sono considerati impiegati coloro i quali occupano, almeno da un anno innanzi alla loro iscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio.

Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;

8° gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'art. 4;

9° i decorati dallo Stato italiano della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina o come benemeriti della salute pubblica;

10° coloro ai quali fu dallo Stato italiano riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi d'una medaglia commemorativa di guerra.

Ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a tre. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

I commissari ed i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.

La Commissione è assistita da un impiegato dell'ufficio comunale, designato dal sindaco; detto impiegato, che funziona da segretario, non ha voto deliberativo, ma può motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.

La motivazione deve risultare dai verbali di cui all'art. 22.

Art. 17.

Se il Consiglio comunale è sciolto nell'epoca di cui al comma 4° dell'articolo precedente, la nomina dei membri elettivi della Commissione elettorale comunale ha luogo appena il Consiglio è ricostituito, purchè ciò avvenga prima del 15 dicembre.

In caso diverso restano in carica i commissari elettivi dell'anno precedente sotto la presidenza del Commissario straordinario fino alla nomina del sindaco, e, questa avvenuta, sotto la presidenza del sindaco stesso.

Art. 18.

Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, anche se Commissario straordinario, i componenti le Commissioni elettorali comunali e quelle provinciali di cui all'art. 28, nonchè i rispettivi segretari, sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni loro assegnate dal presente decreto.

Art. 19.

Trascorso il termine, di cui all'art. 13, la Commissione comunale deve procedere immediatamente alla formazione di cinque elenchi separati in ordine alfabetico per la revisione delle liste.

Art. 20.

Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro, i quali hanno diritto di essere elettori nel Collegio, sia che abbiano ad essere iscritti d'ufficio a norma dell'art. 10, sia che abbiano presentata domanda documentata a termine degli articoli 14 e 15. Per questi ultimi la Commissione chiede il certificato di cui al comma 1° o al comma 3° dell'art. 12.

La Commissione non può proporre l'iscrizione di alcuno se non ha i documenti necessari a comprovare i suoi requisiti per essere elettore nel Comune.

Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione, che indichi i documenti per i quali la iscrizione è proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

Nel secondo elenco la Commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualità richieste per essere elettore, e di coloro che hanno rinunciato alla iscrizione nelle liste del Comune a norma dell'art. 15.

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, pei quali la cancellazione è proposta, e se per domanda, reclamo o di ufficio.

Nel terzo elenco sono segnati i nomi di coloro, le cui domande di iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

Nel quarto elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino emigrati in via permanente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 4.

Art. 21.

A richiesta della Commissione i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per la revisione delle liste.

Art. 22.

La Commissione comunale per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei Comuni, dove è composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali, sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da essi addotte.

Art. 23.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi a presentarli entro il 15 febbraio.

Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'art. 20, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, pure firmato dalla Commissione, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica all'Autorità politica, presso cui ha sede la Commissione elettorale provinciale, l'affissione degli avvisi.

Art. 24.

L'Autorità politica di cui all'articolo precedente delega un suo commissario per curare l'adempimento delle funzioni ed operazioni

attribuite dal presente decreto rispettivamente alla Commissione elettorale comunale, al sindaco ed all'ufficio comunale qualora essi non le compiano nei termini prescritti.

Le spese per l'adempimento della missione del commissario e le indennità a lui dovute sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dalla Cassa comunale.

Delle infrazioni al presente decreto, che hanno provocato l'invio del commissario, l'Autorità politica di cui all'articolo precedente deve fare rapporto al Procuratore del Re nella cui giurisdizione si trova il Comune.

Art. 25.

La pubblicazione prescritta dall'art. 23 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali la Commissione ha proposta la iscrizione nella lista elettorale.

Art. 26.

La Commissione, che ha proposto la cancellazione di un elettore, ovvero negata la chiesta cancellazione o iscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore, di cui ha proposta la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l'iscrizione, indicandone i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli articoli 27, 31 e 37, sono fatte eseguire dal sindaco senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta, gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario.

Art. 27.

Ogni cittadino, nel termine indicato all'art. 23, può reclamare alla Commissione elettorale provinciale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego d'iscrizione o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione elettorale comunale che, per mezzo dell'ufficio comunale, ne rilascerà ricevuta e li trasmetterà alla Commissione elettorale provinciale.

Se il reclamo, col quale si impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata, salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione.

La persona, della quale è impugnata l'iscrizione, può, fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che crederà utili, alla stessa Commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo che impugna un'iscrizione è presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatta eseguire la notificazione alla parte interessata

Il sindaco è tenuto a far eseguire, nel termine di tre giorni e senza spese, a mezzo di un messo comunale, le notificazioni di cui il reclamante faccia richiesta all'ufficio comunale agli effetti indicati nel presente articolo.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama ed il motivo del reclamo.

Art. 28.

Sono istituite nelle nuove Provincie le seguenti Commissioni elettorali provinciali:

una con sede in Trento ed una con sede in Trieste, rispettivamente pei territori della Venezia Tridentina e della Venezia Giulia;

una con sede in Zara per i territori annessi della Dalmazia.

In quanto siano istituiti i vice-commissariati generali civili, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, sarà nominata una Commissione elettorale provinciale per ciascuno dei territori sottoposti alla giurisdizione dei vice-commissariati generali civili stessi.

Le predette Commissioni elettorali provinciali sono composte del presidente del tribunale della Città sede di ciascuna delle Commissioni stesse o che ha giurisdizione sulla medesima, di un consigliere di prefettura, o funzionario di grado equiparato designato dalla Autorità politica che ha sede nella medesima città e di tre cittadini, nominati dalle rappresentanze delle Amministrazioni provinciali autonome, nei mesi di settembre, ottobre o novembre e scelti fra gli elettori del territorio su cui ha giurisdizione la rispettiva Commissione, i quali siano compresi nella lista dei giurati o possiedano una delle condizioni contemplate nell'art. 16, non siano membri del Parlamento, nè sindaci dei Comuni del territorio della rispettiva Commissione, nè impiegati in attività di servizio, civili e militari dello Stato, o delle Amministrazioni provinciali, comunali e degli Istituti pubblici di beneficenza del territorio della rispettiva Commissione.

In questa votazione ciascun membro della rappresentanza provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiori a cinque.

A parità di voti, è proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

I componenti della Commissione provinciale eletti dalla rappresentanza provinciale durano in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dalla rappresentanza provinciale.

Fino a quando non saranno ricostituiti nelle nuove Provincie gli organi delle Amministrazioni provinciali, i membri elettivi delle Commissioni elettorali provinciali saranno nominati, nei limiti delle rispettive circoscrizioni, dai Commissari generali civili, e per i territori annessi della Dalmazia dal Commissario civile in Zara, sentiti i capi delle Amministrazioni provinciali autonome.

Il presidente del tribunale o il giudice che ne fa le veci è presidente della Commissione.

La Commissione ha sede nel palazzo dell'Autorità politica locale; un funzionario di questa farà da segretario della Commissione.

Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del Pubblico Ministero, senza voto deliberativo, ma con facoltà di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

Contro le deliberazioni della Commissione il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al presidente della Corte di appello con la prova dell'avvenuta notificazione.

Il Pubblico Ministero, nel medesimo termine di dieci giorni, inizia, ove ne sia il caso, il procedimento penale.

Art. 29.

Spirato il termine, di cui all'art. 23 e non più tardi del 1° marzo, il presidente della Commissione elettorale comunale deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale provinciale:

1° i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

2° la lista definitiva dell'anno precedente;

3° i cinque elenchi, di cui all'art. 20, con tutti i documenti relativi, ancorchè non vi siano reclami;

4° i reclami, con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista e degli elenchi è conservato nell'ufficio comunale.

Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.

Art. 30.

La Commissione elettorale provinciale:

1° esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione elettorale comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;

2° decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possano esserle direttamente pervenute;

3° cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche iscrivere di ufficio coloro, pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato, di cui al primo e terzo comma dell'articolo 12.

Essa deve radunarsi entro i 10 giorni successivi a quello, nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate e quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

Art. 31.

Entro il giorno 30 aprile la Commissione elettorale provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti all'ufficio comunale, insieme a tutti i documenti. L'ufficio comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco e nei modi stabiliti dall'articolo 26, debbono essere notificate agli interessati entro il 20 maggio.

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nell'ufficio comunale, non più tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.

Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori inscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.

Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al Regio procuratore presso il tribunale della città sede della Commissione elettorale provinciale, o che ha giurisdizione su detta città.

La lista permanente rettificata del Comune sarà depositata nell'ufficio comunale fino al 31 maggio ed ogni cittadino avrà diritto di prenderne cognizione.

Art. 32.

Ogni collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per Comuni in guisa che il numero degli elettori in ogni sezione non sia superiore a 800, nè inferiore a 100 inscritti.

Quando gli elettori inscritti in un Comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione, riunendo gli elettori a quelli dei Comuni o di frazioni di Comuni limitrofi.

Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di 100 inscritti, ma mai inferiore a 50.

La costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni e la designazione del capoluogo della sezione sono fatte con decreto Reale e hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.

Art. 33.

La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede a la ripartizione del Comune in sezioni a norma dell'art 32; determina la circoscrizione delle singole sezioni nonchè il luogo della riunione per ciascuna di esse e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione o frazione compresa nel territorio del proprio Comune.

Detta lista deve avere tre colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli articoli 44 e 46 del testo unico della legge elettorale politica per le nuove Provincie, approvato con R. decreto 18 novembre 1920, n. 1655, le firme di identificazione degli elettori, il numero della busta consegnata all'elettore e le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti.

L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori, che non hanno abitazione nel Comune o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'art. 14, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

Saranno anche compresi nelle liste suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e inscritti in fogli susseguenti a quelli in cui sono inscritti gli altri elettori, gli emigrati di cui al penultimo comma dell'art. 20.

L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre.

Gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'art. 14.

La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione in cui inscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale provinciale. Durante questo tempo, il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi devono rimanere nell'ufficio comunale con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica l'affissione degli avvisi all'Autorità politica presso cui ha sede la Commissione elettorale provinciale.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale che, per mezzo dell'ufficio comunale ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione comunale non più tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.

Entro il 30 aprile la Commissione elettorale provinciale decide sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtù dell'articolo 30, e l'autentica. Il presidente deve vidimarne ciascun foglio.

Entro lo stesso termine la Commissione provinciale trasmette al Ministero dell'interno le proposte riguardanti nuova o mutata costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni. Il Ministero dell'interno comunica il relativo decreto Reale alla Commissione provinciale, la quale ne dà immediato avviso ai singoli Comuni.

Quando con decreto Reale, Comuni o frazioni di Comuni sono costituiti in nuova sezione, entro quindici giorni da quello dell'avviso, di cui al comma precedente, la Commissione comunale provvede alla formazione della lista della sezione ed alla pubblicazione degli avvisi, di cui al nono comma del presente articolo. I reclami

a norma del comma undecimo possono essere presentati nei quindici giorni successivi, trascorsi i quali la lista deve essere trasmessa dalla Commissione comunale alla Commissione provinciale.

Art. 34.

Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione dal diritto di elettore che risulti da sentenza passata in giudicato o dalla comunicazione di cui all'articolo 98 del testo unico della legge elettorale politica per le nuove Provincie, approvato con R. decreto 18 novembre 1920, n. 1655, nonchè delle sentenze di cui all'art. 36. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del Comune, che allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al presidente della Commissione elettorale provinciale ed al Regio procuratore presso il tribunale della città sede della Commissione elettorale provinciale o che ha giurisdizione su detta città.

La Commissione elettorale comunale deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'art. 8, le variazioni necessarie così per cancellare i nomi di quelli, che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 4, come per iscrivervi altri, che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale come dal 1° comma del presente articolo.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale comunale è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

La Commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni, di cui all'art. 33.

Art. 35.

Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente, fatta ai termini dell'articolo 31, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sul quale il presidente della Corte d'appello indica, con suo decreto, un'udienza, in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza.

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino, che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale, o aveva presentato direttamente alla Commissione provinciale una domanda d'iscrizione o era stato cancellato dalla Commissione medesima, il ricorso, a pena di nullità, deve essere entro dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel secondo comma dell'articolo 31, notificato, insieme col relativo decreto, all'elettore o agli elettori, la cui inscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere notificato, a pena di nullità, entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello conservano il diritto al voto tanto gli elettori, che erano inscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati inscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale. Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Commissione elettorale provinciale, che cancella i nuovi elettori proposti dalla Commissione comunale, non è sospensivo.

Art. 36.

Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, produrre alla Corte di appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentito le parti od i loro difensori, se si presentano, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima sentenza che lo respinge, infligge al reclamante una multa da L. 10 a 100.

Art. 37.

Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al presidente della Commissione elettorale comunale le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in cassazione dirette alla sezione speciale istituita con l'art. 2 del Regio decreto 26 giugno 1921, n. 819. Per tale ricorso non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza la udienza per la discussione della causa.

Art. 38.

In seconda convocazione, indetta regolarmente, le sedute della Commissione comunale o di quella provinciale sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

In assenza degli altri componenti, il presidente, da solo, può, in caso d'urgenza, adempiere le funzioni della rispettiva Commissione.

Art. 39.

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera e sono esenti da tasse e da spese di cancelleria.

Art. 40.

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dall'ufficio comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali comunali e provinciali sarà conservata negli archivi dell'Autorità politica della sede della Commissione elettorale provinciale.

La lista del Comune deve essere riunita in un registro e conservata negli archivi del Comune.

I Comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dal presente decreto deve essere notata, per ciascun iscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo o l'una e l'altra.

La lista deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonchè l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'art. 33.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del Comune o del Collegio e le liste degli elettori delle sezioni.

Art. 41.

L'elezione del deputato, in qualunque giorno segua, si fa dagli elettori inscritti nella lista permanente rettificata in conformità degli articoli 31 e 34.

Art. 42.

In ogni caso in cui dal presente decreto è richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticità di domande verbali e l'identità personale di coloro che vogliono iscriversi, o per autenticare la firma dei richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.

TITOLO III.

Disposizioni transitorie finali

Art. 43.

Per i reati elettorali continueranno ad applicarsi nelle nuove provincie le disposizioni degli articoli 82 a 97 del testo unico della legge elettorale politica per le nuove Provincie, approvato con Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1655; a tali disposizioni, dal giorno dell'entrata in vigore nei territori predetti delle leggi penali indicate nel Regio decreto 23 giugno 1921, n. 887, s'intenderanno corrispondentemente sostituite quelle degli articoli 107 a 122 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Fino a quando non saranno entrate in vigore nelle nuove Provincie le leggi penali indicate nel Regio decreto 23 giugno 1921, n. 887, le funzioni del Pubblico Ministero e del Procuratore del Re saranno esercitate dal Procuratore di Stato.

Art. 44.

Fino a quando non sarà istituito nei Comuni delle nuove Provincie il registro della popolazione stabile secondo le norme vigenti nel Regno, l'attestazione del sindaco, comprovante che l'inscrivendo ha dimora abituale nel Comune da almeno un anno senza notevoli interruzioni, è equipollente all'iscrizione nel registro predetto, agli effetti di cui agli articoli 10 e 15 del presente decreto.

Art. 45.

Per la prima revisione delle liste elettorali politiche nelle nuove Provincie, serviranno di base quelle compilate in applicazione del testo unico della legge elettorale politica per le nuove Provincie, approvato con R. decreto 18 novembre 1920, n. 1655.

Le autorità preposte alla revisione delle liste dovranno però rivedere i titoli in base a cui fu effettuata ciascuna iscrizione nelle liste predette e dovranno provvedere, col procedimento di cui al titolo II, alla radiazione dalle liste di tutti coloro che non abbiano i requisiti per l'iscrizione, secondo le norme del presente decreto.

Coloro che ottennero l'iscrizione nelle liste, di cui al comma precedente, in applicazione dell'art. 2 del testo unico della legge elettorale politica per le nuove Provincie, approvato con R. decreto 18 novembre 1920, n. 1655, potranno conservare tale iscrizione solamente nel caso che rilascino al sindaco del Comune, nelle cui liste ottennero la inscrizione di cui sopra, una conforme dichiarazione firmata della quale il sindaco predetto dà immediata notizia al sindaco del Comune in cui l'elettore aveva precedentemente stabile residenza o nel cui registro della popolazione stabile era precedentemente inscritto. In base a tale dichiarazione l'elettore sarà radiato dalle liste di quest'ultimo Comune, il cui sindaco ne rimetterà attestazione a quello del Comune delle nuove Provincie nelle cui liste l'elettore conserva l'inscrizione. Tale attestazione dovrà essere allegata dalla Commissione elettorale comunale agli elenchi di cui all'art. 29.

Del disposto del comma precedente dovrà farsi cenno nell'avviso di cui all'art. 13.

Coloro che ottennero l'iscrizione nelle liste, di cui al primo comma del presente articolo, in virtù del disposto delle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 del testo unico della legge elettorale politica per le nuove Provincie, approvato con R. decreto 18 novembre 1920, n. 1655, dovranno essere esclusi dalle nuove liste, qualora con provvedimento definitivo da parte delle competenti autorità sia stata già respinta la domanda di opzione per la cittadinanza italiana.

Art. 46.

Fino a quando non saranno ultimate le operazioni previste dal R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle popolazioni dei territori annessi, agli effetti di cui all'art. 3 del presente decreto e fermi restando gli altri requisiti per l'elettorato, saranno iscritti nelle liste elettorali politiche coloro che sono cittadini italiani di pieno diritto giusta le vigenti disposizioni.

Saranno inoltre iscritti nelle liste elettorali politiche su loro domanda coloro che, non avendo titolo per l'acquisto della cittadinanza italiana di pieno diritto, siano:

a) pertinenti, anteriormente al 24 maggio 1915 e non soltanto per ragioni del loro ufficio, ad un Comune situato nei territori annessi ed inoltre abbiano la residenza entro i nuovi confini del Regno da almeno venti anni o da almeno dieci anni vi posseggano un immobile o vi esercitino un commercio od un'industria registrata presso il competente tribunale od una professione od un mestiere denunciato all'autorità industriale o siano iscritti da dieci anni almeno presso una Cassa distrettuale per ammalati delle nuove Provincie o ad altro istituto equivalente;

b) ovvero, nati entro i nuovi confini del Regno, ma, non essendo pertinenti ad un Comune dei territori annessi, abbiano fatto uso, a favore dell'Italia, del diritto di opzione loro spettante ai sensi degli articoli 78 e 80 del trattato di San Germano.

Le persone indicate alle precedenti lettere *a*) e *b*) saranno iscritte nelle liste elettorali soltanto nel caso che abbiano esercitato il diritto di opzione per la cittadinanza italiana nei modi e nel termine prescritti dal R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e purchè le competenti autorità non abbiano già respinta con provvedimento definitivo la domanda di opzione.

Gli inscritti in virtù dei due comma precedenti dovranno in qualsiasi tempo essere radiati dalle liste, col procedimento di cui al 1° comma dell'art. 34, quando le competenti autorità abbiano loro negato, con provvedimento definitivo, il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Art. 47.

Qualora entro il 15 dicembre 1921 non sia stato ancora ricostituito il Consiglio comunale per effetto delle prime elezioni amministrative da indirsi nelle nuove provincie, la nomina delle Commissioni elettorali comunali sarà fatta dall'Autorità politica provinciale per le città sedi della stessa e per le città con proprio statuto; per gli altri Comuni sarà fatta dall'autorità politica distrettuale preposta ai medesimi.

In entrambi i casi le suddette autorità politiche procederanno alle nomine di concerto con i Commissari straordinari per gli affari autonomi.

Le Commissioni elettorali comunali nominate nei modi indicati nel presente articolo cesseranno di funzionare appena il Consiglio comunale, ricostituito, avrà provveduto alla nomina dei membri elettivi delle Commissioni stesse, a sensi dell'art. 16.

Art. 48.

È abrogata ogni disposizione contraria a quelle del presente decreto. Per quanto il medesimo non dispone si fa riferimento alle norme vigenti per il Regno.

Art. 49.

Il Capo dell'ufficio centrale per le nuove Provincie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad emanare le norme di carattere esecutivo per l'applicazione del presente decreto.

Art. 50.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ